

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 189

30 ottobre 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI TAGLIANI, MANCA, RICHETTI, MAZZOTTI, MONARI, PIRONI, PIVA, BARBIERI, MUZZARELLI

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE FAMIGLIE IN EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 3037

RELAZIONE

Il presente P.d.l. muove da due considerazioni di ordine generale. La prima attiene alla maturata consapevolezza dei profondi cambiamenti economici e sociali che negli ultimi decenni hanno attraversato il nostro Paese, determinando profonde ripercussioni sulle condizioni di vita delle famiglie, dei bambini e dei giovani.

Abbiamo registrato trasformazioni strutturali che hanno investito l'organizzazione della produzione e del lavoro, mutando il rapporto stesso tra i soggetti e le comunità di riferimento, trasformazioni sociali e demografiche che hanno influito pesantemente sul mercato del lavoro innescando meccanismi di precarietà ed instabilità non irrilevanti per la libera determinazione di progetti di vita orientati alla responsabilità.

È in questo contesto che assume rilievo ampio il tema preoccupante della diminuzione della natalità anche nella nostra regione, così come in tutta la fascia dei Paesi mediterranei.

Dentro questi fenomeni di cambiamento una riflessione a parte merita l'aumento delle separazioni, dei divorzi e delle unioni non istituzionalizzate, unitamente al crescente numero di famiglie mono-parentali, in questa situazione è specialmente la donna a sopportare i maggiori oneri di cura, sia per la crescita e l'educazione dei figli, sia per l'assistenza ad anziani sempre più numerosi per le condizioni di vita ma anche portatori di multi-problematicità di carattere sociale sanitario e di relazione con contesti parentali frammentati.

In un quadro di maggior fragilità dell'istituzione familiare, obiettivamente rilevato, la larga maggioranza delle famiglie svolge tuttora un ruolo determinante di supporto e di solidarietà che non di rado costituisce la condizione per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale e soprattutto educativo con il mantenimento nella nostra regione di positive condizioni di relazione sociale.

In Emilia-Romagna, poi, registriamo un tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro già in linea

con gli obiettivi di Lisbona, ed è per tale ragione che la necessità di misure di conciliazione tra vita di lavoro, carichi di cura e familiari si fanno oggi urgenti ed indilazionabili.

Questa sommaria cornice di carattere socio-economico, ma anche culturale, infine, non può dimenticare il profilarsi di una "questione economica" della famiglia legata ai crescenti costi della crescita ed educazione dei figli, ai prezzi delle abitazioni, alla presenza infine, in particolari condizioni (famiglie numerose o monoreddito) di un pericoloso scivolamento verso posizioni di "nuova povertà".

A fronte di questo quadro non privo di preoccupazioni si registra sul piano nazionale un rinnovato e concreto interesse ai temi della famiglia sia sul lato della pubblica opinione e del protagonismo delle Associazioni, sia, fortunatamente, anche sul fronte della volontà di sostegno, promozione e protezione delle famiglie che la Conferenza nazionale del 24 - 25 - 26 maggio a Firenze, attraverso il Ministro Bindi ha testimoniato come impegno di governo.

Nella nostra regione la presenza di una fitta rete dei servizi rivolti all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alle persone svantaggiate, costruita nel corso di decenni stanno a testimoniare l'impegno culturale ancor prima che legislativo e finanziario del sistema delle autonomie locali. L'insieme di queste politiche ha garantito un livello di sicurezza e protezione sociale ed un grado di coesione sociale importanti e ha garantito l'universalità e l'equità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini.

Con la presente legge intendiamo collocarci nel solco di quelle politiche di innovazione del sistema di welfare locale, raccordando le diverse e molteplici iniziative già previste dalla legislazione regionale a sostegno della famiglia, come elementi di riferimento per il sistema di programmazione dei servizi.

I riferimenti legislativi nazionali dalla Legge 153/1988 sull'assegno al nucleo familiare, alla Legge 125/1991 sulle azioni positive per le pari opportunità, alla Legge 285/1995 sull'infanzia e l'adolescenza, ma soprattutto la Legge quadro 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali e la Legge 53/2000 per il sostegno alla maternità e paternità, costituiscono, unitamente come ovvio alla nostra L.R. 2/2003, la base sulla quale costruire con il presente P.d.l. un originale e costruttivo contributo del legislatore regionale ad un quadro di complessiva tutela e promozione delle diverse realtà familiari.

Un progetto che valorizzi le buone esperienze svolte in questi anni dagli Enti locali, che raccolga poi i suggerimenti che sono venuti in più occasioni dalle Associazioni e dal volontariato e che dia, quindi, concreto sostegno ed ascolto alle attese da queste realtà espresse.

Nel rivendicare il forte radicamento con il tessuto normativo e di esperienze di questa regione a forte coesione sociale, e fra tutte, la volontà di valorizzare e non stravolgere quanto di positivo fin qui avviato, a cominciare dai Centri per le Famiglie previsti da una legge all'epoca fortemente innovativa (L.R. 27/89) vogliamo tuttavia sottolineare, al tempo stesso, il forte segnale politico che viene dal progetto che stiamo illustrando.

Non si tratta di una mera normativa di settore recante una serie di interventi e servizi attuabili anche con meri provvedimenti amministrativi e neppure un segnale di attenzione su un'azione od un tema particolare, come altre proposte di legge all'esame dell'Assemblea.

La scelta di adottare la presente legge si fonda invece su una volontà di dare ai cittadini emiliano-romagnoli un messaggio forte che, nel riaffermare la centralità della

persona, colloca il ruolo dei legami familiari e relazionali tra le persone in un'ottica di cittadinanza sociale.

Tale cittadinanza sociale «implica riconoscere che nelle relazioni di coppia e fra le generazioni c'è un progetto di vita e non soltanto un insieme frammentato di bisogni, quindi riconoscere che la famiglia è una sorgente di risorse per la cultura civica, per quello che chiamiamo il capitale sociale di una comunità, fiducia, reciprocità, cooperazione, capacità di sviluppo sociale di una comunità locale».

Nell'impianto normativo inoltre non è difficile notare uno sforzo teso a dare sostegno più che servizi, spazi di autonomia e luoghi di espressione accanto ad un efficace ruolo di partecipazione così da potenziare al massimo livello le capacità di esprimere reti di solidarietà diffusa in una ottica di reale sussidiarietà più che di assistenza.

L'attenzione è rivolta anche al modo in cui si organizzano i servizi e non solo alla loro pervasività e quantità, per questa ragione nella trama del p.d.l. è rintracciabile un protagonismo forte ed inedito delle Associazioni familiari in un'ottica di collaborazione e di progettazione concertata con gli Enti locali negli interventi sociali, che valorizzi la funzione sociale delle famiglie e delle relazioni, cui è diretto il P.d.l., anziché la privatizzazione delle stesse e la frammentazione individualistica dei bisogni dei singoli.

Nelle intenzioni vi è lo sforzo di contribuire efficacemente a realizzare un elemento di rilievo per la costruzione di quello che chiamiamo welfare municipale, o welfare comunitario. Per dirla con Sabino Cassese una esperienza di amministrazione condivisa.

Non sono tuttavia eludibili le difficoltà politiche che fino ad oggi hanno impedito alla Regione Emilia-Romagna di dotarsi di un testo quadro sulle politiche per le famiglie o per essere precisi "con" le famiglie.

Contrapposizioni politiche ed ideologiche del dibattito nazionale hanno enfatizzato le distanze, paralizzando di fatto l'azione legislativa sul punto anche se, a ben vedere, sia l'art. 16 della Legge 328/2000 sia l'art. 9, primo comma, L.R. 2/2003 offrivano ampio sostegno e positiva provocazione.

Il P.d.l., alla luce del vivace confronto nazionale sul tema, prende atto della incompetenza delle Regioni, costituzionalmente stabilita, a formulare "definizioni" sulla famiglia, definizione riservata alla legislazione nazionale.

Ciò premesso e senza infingimenti, anzi con assunzione di consapevole responsabilità, il P.d.l. fermo restando il riferimento alla famiglia come inteso dalla Costituzione e dai trattati internazionali in materia, non nasconde di rivolgersi anche a quelle relazioni genitoriali e tra i generi cui la normativa nazionale offre od offrirà tutela giuridica.

La consapevolezza del legislatore è quella di operare in un contesto normativo in cui, con dovizia di esempi e senza obiezioni forti, sia a livello nazionale, sia a livello regionale si opera riferendo al "nucleo familiare" quella definizione di famiglia anagrafica prevista dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Riteniamo che, in ordine ai principi, l'avvincente ed utile dibattito in corso sia pure proficuo per sottolineare da un lato la vivacità del tessuto familiare italiano e dall'altro la necessità di confronto culturale aperto e privo di preconcetti confessionali o laicisti.

Alla presente legge affidiamo perciò il compito di fare un passo in avanti rispetto agli strumenti legislativi che

già intervengono sulle materie per rafforzare quel sistema di collaborazione stretta, diremmo "integrata" tra sistema dei servizi, no-profit, terzo settore che fa della nostra Regione una comunità solidale e coesa, che guarda con convinzione al futuro, con speranza alle sfide della società che cambia.

Già dalla struttura del testo appare chiara la volontà di collocare la famiglia e le altre relazioni al centro del nostro sistema sociale. Composto di 19 articoli il P.d.l. assegna a questi soggetti, infatti, un ruolo primario nelle «funzioni educative, di accompagnamento alla crescita e al progetto di vita, di cura, sostegno ed assistenza, al fine di accrescere il livello di fiducia, di autonomia e libertà, di sviluppo, di benessere e di qualità della vita delle persone» (art. 1, c. 1).

La novità è in particolare quella di rendere i soggetti menzionati nuovi protagonisti dei «processi di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche e delle iniziative private a rilevanza pubblica» (art. 1, c. 3).

All'art. 3, c. 1 è affermato che sia loro «garantito il diritto di accesso universalistico alla rete integrata dei servizi, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, partendo dal bisogno e dalle risorse del contesto di relazione e sulla base della compartecipazione ai costi connessa alle condizioni economiche e sociali».

Per "iniziative private a rilevanza pubblica" si intendono quelle iniziative di intervento promosse da soggetti privati nel perseguimento delle finalità del P.d.l. Attenzione significativa è data poi al principio di sussidiarietà, in virtù del quale viene valorizzata l'autonomia del singolo, trovando di conseguenza spazio e garanzia le iniziative di "auto e mutuo aiuto", anch'esse considerate "iniziative private a rilevanza pubblica" e come tali sostenute in questo P.d.l. L'autonomia è indubbiamente uno dei principi cardine della legge proposta: alla famiglia e alle altre relazioni è garantita la libertà di esprimere le proprie potenzialità, nonché quelle di scelta, di azione autonoma e di auto-organizzarsi (art. 3).

La legge qui proposta introduce inoltre il concetto di "servizi di qualità sociale" intesi come servizi essenziali al progresso armonico e completo della persona ed attinenti al benessere, la sicurezza, la formazione professionale, l'accrescimento culturale e l'occupazione del tempo libero (art. 2, c. 3).

Come si deduce dall'art. 1, comma 2, il P.d.l. è stato pensato e predisposto avendo ben chiaro il quadro regionale esistente: al riguardo, l'intento non è di travalicare, bensì di sviluppare qualitativamente il nostro sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, c. 2).

Tra gli specifici obiettivi che si propone il P.d.l. si rilevano nell'art. 4, ad esempio:

- la garanzia del diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e sociale;
- il riconoscimento del valore della maternità e della paternità;
- il sostegno di tutte le forme di solidarietà all'interno della famiglia;
- la permanenza dell'anziano all'interno del proprio nucleo familiare;
- la continuità del rapporto con i propri familiari collocati, per le più diverse ragioni, in strutture pubbliche o private;
- l'incentivazione delle opportunità di astensione facoltativa dal lavoro, nell'ottica sempre del sostegno ai propri familiari e per una questione di condivisione dell'impegno fra i generi.

Informazione, partecipazione, innovazione e valutazione costituiscono le linee guida (art. 5) alle quali devono attenersi Regione ed Enti locali nelle proprie attività di programmazione e di gestione delle politiche sociali: anche in questi momenti la famiglia e le altre relazioni indicate nel P.d.l. devono necessariamente trovare coinvolgimento, al fine di rendere effettivo il loro ruolo.

Delineati nei primi cinque articoli obiettivi e principi generali, il testo passa a descrivere gli specifici momenti e i diversi strumenti attraverso i quali i protagonisti di questo P.d.l. trovano la necessaria valorizzazione.

Nell'art. 6, c. 1, si ribadisce innanzitutto la volontà principe del Progetto, informandola di maggiore concretezza: «La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo sociale attivo della famiglia e delle relazioni fra i generi e le generazioni normativamente riconosciute e ne favoriscono la responsabilizzazione nella cura dei propri componenti bisognosi di aiuto, nell'educazione dei minori e in generale nello sviluppo della persona nelle differenti fasi della vita, ai fini del superamento delle diverse forme di istituzionalizzazione, a favore di servizi di relazione e socialità».

Come si può desumere dai successivi artt. 7 e 8, l'associazionismo familiare riceve particolare attenzione quale fondamentale espressione di autonomia, considerata, come visto sopra, tra i principi cardine del presente testo. Nello specifico, presso i registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, nonché presso quelli delle associazioni di volontariato, sono istituite apposite sezioni presso le quali possono iscriversi le associazioni di promozione familiare.

Queste ultime inoltre vanno a costituire un apposito Comitato regionale con il compito di monitorare tutte le dinamiche interessanti la famiglia e le altre relazioni, nonché di valutare l'impatto su di esse prodotto dalle politiche pubbliche. Questo organo, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e composto da rappresentanti delle associazioni di promozione familiare e da un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, ha inoltre funzioni propositive e consultive in ordine all'innovazione dei servizi sociali.

Ma il riconoscimento del ruolo delle associazioni di promozione familiare trova espressione anche nell'art. 9 laddove si prevede che esse concorrano alla definizione dei Piani di zona, strumenti fondamentali della programmazione dei servizi sociali, nel rispetto dell'art. 29 della Legge regionale 2/2003.

I Centri per le famiglie di cui alla Legge regionale 27/1989 trovano nell'art. 10 particolare valorizzazione quali strumenti per il conseguimento degli obiettivi del testo. Questi enti, gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale nonché in quelli delle associazioni di volontariato, hanno il compito di garantire, ad esempio:

- attività di informazioni sui servizi sociali;
- azioni di sostegno della genitorialità;
- azione di mediazione nei rapporti familiari;
- azioni di promozione e sostegno alle attività di accoglienza, in particolare nei casi di affido e di adozione.

Si parlava prima delle iniziative di auto e mutuo aiuto, quale espressione del fondamentale principio di autonomia: ebbene all'art. 11 è espressamente previsto che la

Regione e gli Enti locali, promuovano e sostengano, anche attraverso l'attività dei Centri per le famiglie, progetti volti a sviluppare questo tipo di iniziative «al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di reti di solidarietà, di accrescere i livelli di reciprocità, di valorizzare il potenziale sociale familiare, nonché di assicurare una cittadinanza attiva nell'intero percorso di vita».

Il significativo ruolo attribuito dal P.d.l. alla famiglia e alle altre relazioni trova certamente conferma ed anzi particolare evidenza nell'art. 12: «La Regione e gli Enti locali orientano le politiche pubbliche e favoriscono l'orientamento delle iniziative private a rilevanza pubblica allo sviluppo del potenziale sociale delle famiglie». La disposizione continua con un'altra importante norma: «Valutano l'impatto delle politiche pubbliche e delle iniziative private a rilevanza pubblica assumendo, nella costruzione degli indicatori da considerare, la famiglia e le altre relazioni di cui all'art. 1 quali beneficiari dell'intervento, il coinvolgimento dei familiari nell'erogazione dei servizi, la libertà di scelta del beneficiario, la modalità di erogazione dell'intervento relativamente al principio di sussidiarietà, l'attenzione alle iniziative di auto e mutuo aiuto». Queste valutazioni, specifica l'articolo al comma 4, «costituiscono strumento per la programmazione delle politiche pubbliche».

L'art. 12 sottolinea poi, ancora una volta, il principio di autonomia, in specifico in relazione alle funzioni degli operatori dei servizi sociali: questi infatti «valorizzano e sostengono la responsabilità ed il ruolo della famiglia e delle relazioni tra i familiari, rispettando la libertà di scelta di ciascuno nell'ambito delle soluzioni disponibili» ed inoltre «operano sostenendo, ove possibile, l'impegno della famiglia e delle relazioni tra i familiari».

Circa i servizi di qualità sociale, da un lato è affermato all'art. 13 che la Regione e gli Enti locali adottino metodologie e strumenti per accrescere e garantire l'accesso agli stessi sulla base della domanda individuale e delle necessità familiari, dall'altro all'art. 14 è previsto un sistema tariffario che tenga conto del costo del servizio, dei prezzi dell'offerta privata e della capacità economica dei soggetti interessati. Lo stesso articolo conferma poi il criterio della compartecipazione degli utenti ai servizi sociali, richiamando il DLgs 109/1998 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) e l'art. 49 della Legge regionale 2/2003.

Si è voluto inoltre, sempre nell'ottica del presente testo, nell'art. 15 intervenire sulla determinazione delle imposte e dei tributi: «La Regione e gli Enti locali sostengono la famiglia e le relazioni di cui all'art. 1, anche attraverso l'introduzione di metodologie per la determinazione delle imposte che tengano conto di situazioni quali famiglie numerose, presenza di persone non autosufficienti o che si trovino in condizioni di disagio».

Ritenendo che il sostegno alle famiglie passi anche da una

loro considerazione in relazione alle questioni lavorative, l'art. 16, partendo dagli interventi già previsti dalla Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), nonché da quelli della Legge regionale 17/2005 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) si prefigge i seguenti obiettivi:

- sostenere la permanenza dei neonati presso i genitori nel primo anno di vita;
- agevolare i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di persone con disabilità che intendano aiutare queste ultime in percorsi di inserimento lavorativo o di mantenimento lavorativo;
- favorire azioni di mantenimento lavorativo e di riqualificazione professionale nel periodo di congedo di maternità/paternità o nel periodo successivo al congedo parentale, anche in situazioni di affido o adozione;
- promuovere il microcredito e i prestiti sull'onore per investimenti e consumi delle famiglie di nuova costituzione, delle famiglie numerose e di quelle in situazioni di disagio;
- promuovere corsi di formazione di operatori sociali pubblici e privati destinati a svolgere un ruolo di mediazione all'interno delle aziende tra le esigenze di queste ultime e quelle familiari.

L'art. 17 poi istituisce a livello provinciale i Tavoli di concertazione famiglia-imprese, quali luogo d'incontro e di condivisione degli interessi delle imprese e delle famiglie ed i cui ambiti di intervento vanno dalle iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al sostegno alla genitorialità nella cura ed assistenza.

Il testo non può infine che chiudersi con una disposizione, seguita ovviamente dalla norma finanziaria (art. 19), che preveda il monitoraggio delle politiche pubbliche per le famiglie (art. 18). In specifico, la Giunta regionale ogni due anni presenta all'Assemblea legislativa una relazione (redatta con il coinvolgimento del Comitato regionale delle associazioni di promozione familiare e degli Enti locali) sullo stato di attuazione della presente legge, focalizzando l'attenzione sui seguenti aspetti:

- stato di attuazione dei processi di valorizzazione della famiglia e delle altre relazioni nell'educazione dei minori, nella cura degli anziani e persone non autosufficienti e nella costruzione del sistema di protezione sociale;
- risultati della valutazione d'impatto di cui all'art. 12;
- grado di conoscenza da parte dei destinatari del sistema sociale regionale;
- stato dell'offerta dei servizi di qualità sociale;
- stato di evoluzione del sistema locale dei servizi e degli interventi, sia pubblici che privati;
- azioni di miglioramento degli aspetti critici dell'intervento;
- stato dei lavori del Comitato regionale delle associazioni di promozione familiare.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene il potenziale sociale della famiglia e delle relazioni familiari normativamente riconosciute che svolgono funzioni educative, di accompagnamento alla crescita e al progetto di vita, di cura, sostegno ed assistenza, al fine di accrescere il livello di fiducia, di autonomia e libertà, di sviluppo, di benessere e di qualità della vita delle persone.

2. Le finalità indicate sono perseguite in conformità con i principi contenuti nello Statuto della Regione Emilia-Romagna, nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e nel quadro dell'assetto normativo statale e regionale esistente.

3. La famiglia e le relazioni fra i generi e le generazioni normativamente riconosciute, rappresentano interlocutori riconosciuti nei processi di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche e delle iniziative private a rilevanza pubblica, attraverso la definizione di modelli di funzionamento coerenti, equi ed efficaci e mediante la promozione di un loro ruolo attivo nei processi di sviluppo delle comunità locali.

4. La presente legge individua ed attiva iniziative e progetti a carattere speciale per rispondere alle nuove esigenze poste in essere dai soggetti di cui al comma 3, nonché per valorizzare le loro specifiche potenzialità.

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

1. L'ambito di applicazione della presente legge attiene alle politiche pubbliche e alle iniziative private a rilevanza pubblica rivolte allo sviluppo del sistema di protezione sociale e più in generale alla realizzazione di una effettiva cittadinanza.

2. La presente legge intende sviluppare il "sistema integrato di interventi e servizi sociali" di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), valorizzando il ruolo della famiglia e delle relazioni di cui all'art. 1, nelle diverse fasi della vita e rispettando la libertà di scelta di ciascuno nell'ambito delle soluzioni disponibili.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i "servizi di qualità sociale", essenziali ad un progresso armonico e completo della persona nell'ambito re-

lazionale suo proprio e riguardanti il benessere e la sicurezza, l'istruzione e la formazione professionale, l'accrescimento culturale e l'occupazione del tempo libero.

4. Ai fini della presente legge, sono considerate "iniziative private a rilevanza pubblica" le iniziative di intervento rivolte al perseguimento di tutte le finalità di cui all'articolo 1, nonché quelle di auto e mutuo aiuto di cui al comma 2 dell'articolo 3, promosse da soggetti privati nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Articolo 3 *Principi essenziali*

1. Alla famiglia ed alle relazioni di cui all'art. 1, anche in riferimento all'art. 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, e nel rispetto delle normative vigenti sono riconosciuti il diritto di accesso universalistico ai servizi, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, partendo dal bisogno e dalle risorse del contesto di relazione e sulla base della compartecipazione ai costi connessa alle condizioni economiche e sociali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è garantita la libertà di promuovere iniziative di auto e mutuo aiuto e di esprimere le proprie potenzialità in funzione dell'attivazione di percorsi di sviluppo e benessere personale, familiare e di comunità.

3. La Regione sostiene la libertà di scelta e di azione autonoma di cui al comma precedente, con l'obiettivo di sviluppare corresponsabilità e solidarietà all'interno della famiglia e delle relazioni fra i generi e le generazioni normativamente riconosciute e nel rapporto tra queste e la società.

4. In base al principio di sussidiarietà, la Regione promuove e sostiene la capacità della famiglia e delle relazioni di cui all'art. 1, di auto-organizzarsi e di strutturarsi in forma associata. Tali realtà associative hanno il diritto di rappresentare i propri interessi nei processi normativi e nei diversi luoghi di confronto con le istituzioni pubbliche.

Articolo 4 *Obiettivi*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi ed opera per garantirne l'attuazione nel quadro della legislazione vigente:

- a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e sociale;
- b) riconoscere il valore della maternità e paternità, ac-

- compagnando la procreazione libera e consapevole con interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
- c) sostenere tutte le forme di solidarietà e di cura all'interno della famiglia e delle altre relazioni indicate nella presente legge dirette ai minori, agli anziani, alle persone disabili e non autosufficienti, nonché alle forme di accoglienza, affidamento ed adozione anche internazionale;
 - d) assicurare tutela, assistenza e accoglienza a favore dei soggetti che abbiano subito maltrattamenti o violenze o che versino in situazioni di particolare disagio;
 - e) favorire la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare, nonché garantire alle persone accolte in strutture pubbliche o private la continuità di rapporto con i propri familiari;
 - f) rendere i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, anche attraverso la loro diversificazione, maggiormente compatibili ed integrati con le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro e di studio e con quelle derivanti dai doveri di cura e di responsabilità familiare;
 - g) promuovere pari opportunità e piena condivisione fra i generi del carico di lavoro domestico e di cura, anche mediante l'incentivazione delle opportunità di astensione facoltativa dal lavoro già garantite dall'ordinamento nazionale;
 - h) assicurare alle famiglie immigrate ed a quelle degli emigrati di ritorno, tramite la concreta azione degli enti locali, servizi di aiuto alla piena integrazione, con particolare riguardo ai minori ed alla loro educazione scolastica.

Articolo 5 *Linee guida*

1. Nelle proprie attività di programmazione e di gestione delle politiche sociali, la Regione e gli Enti locali devono assumere come principi essenziali di funzionamento l'informazione, la partecipazione, l'innovazione e la valutazione. A tali principi devono informarsi anche le iniziative private a rilevanza pubblica.
2. In specifico la Regione e gli Enti locali nella programmazione e gestione delle politiche pubbliche devono agire secondo le seguenti direttive:
 - a) realizzazione di adeguati sistemi di informazione, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo di dati da gestire in modo integrato;
 - b) individuazione di opportune modalità di partecipazione della famiglia, delle relazioni tra i generi e le generazioni normativamente riconosciute e delle loro dif-

- ferenti forme organizzative e associative;
- c) promozione ed introduzione di metodi e strumenti di innovazione, a partire dal coinvolgimento diretto dei soggetti fruitori, nonché l'introduzione delle nuove tecnologie;
- d) promozione della valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche in particolare rispetto alla loro capacità di favorire l'accrescimento del potenziale sociale della famiglia e delle relazioni di cui all'art. 1, in coerenza con gli obiettivi e i principi della presente legge.

Articolo 6 *Soggetti attori e responsabilità*

1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo sociale attivo della famiglia e delle relazioni fra i generi e le generazioni normativamente riconosciute e ne favoriscono la responsabilizzazione nella cura dei propri componenti bisognosi di aiuto, nell'educazione dei minori e in generale nello sviluppo della persona nelle differenti fasi della vita, ai fini del superamento delle diverse forme di istituzionalizzazione, a favore di servizi di relazione e socialità.
2. Le famiglie ed i soggetti che partecipano alle relazioni di cui all'art. 1, anche attraverso proprie associazioni ed organizzazioni, e con il Terzo settore, partecipano alla programmazione, predisposizione ed erogazione degli interventi della rete integrata dei servizi.

Articolo 7 *Associazioni di promozione familiare*

1. La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle associazioni di promozione familiare.
2. Presso i registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, abrogazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), nonché presso i registri regionali e provinciali delle associazioni di volontariato di cui alla Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato, abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) sono istituite apposite sezioni, a cui, secondo le procedure previste dalle leggi regionali citate, possono iscriversi le associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le associazioni iscritte possono stipulare, secondo le modalità delle stesse leggi regionali citate, convenzioni con enti pubblici e territoriali per l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con le loro finalità.

4. L'iscrizione di cui al comma 2 non preclude l'iscrizione ad altri albi o registri, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, prevede con proprio atto specifici requisiti per l'iscrizione e stabilisce i criteri e le modalità di sostegno alle iniziative delle stesse associazioni.

Articolo 8

Comitato regionale delle associazioni di promozione familiare

1. È istituito il Comitato regionale delle associazioni di promozione familiare (di seguito "Comitato").

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composto da rappresentanti delle associazioni di promozione familiare e da un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 35 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). Ai lavori del Comitato partecipa l'Assessore regionale competente. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato ha il compito di monitorare le dinamiche e le trasformazioni della famiglia e delle relazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di valutare l'impatto prodotto dalle politiche pubbliche rispetto a tali dinamiche e trasformazioni, anche avvalendosi di centri di ricerca, di osservatori e centri di monitoraggio previsti dalla normativa regionale, nonché dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Comitato ha altresì il compito di promuovere l'innovazione nei servizi sociali e nei servizi di qualità sociale, di cui all'articolo 2, comma 3, formulando proposte e pareri.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, provvede con proprio atto a stabilire le ulteriori modalità di costituzione, di composizione e di funzionamento del Comitato.

5. La Giunta regionale indice la Conferenza di cui all'articolo 26 della L.R. n. 27 del 1989 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), sentito

il Comitato di cui al presente articolo.

Articolo 9

Piani di zona

1. Le associazioni di cui all'articolo 7 concorrono alla definizione dei Piani di zona, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 29 della Legge regionale n. 2 del 2003.

2. Per la predisposizione dei Piani di zona, gli Enti locali, con le associazioni interessate, definiscono gli opportuni interventi di sostegno alla genitorialità ed al lavoro di cura, per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi pubblici e privati, ivi compresi i soggetti che operano all'interno della famiglia e delle loro associazioni. Con le medesime modalità gli Enti locali definiscono le azioni sperimentali ed innovative per sviluppare il potenziale sociale delle famiglie e delle relazioni di cui all'art. 1.

Articolo 10

Promozione e sostegno dei Centri per le famiglie

1. Al fine di sostenere la responsabilità ed il potenziale sociale della famiglia e delle relazioni di cui all'art. 1, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, ed in specifico per lo svolgimento di funzioni educative nei confronti di minori, i Centri per le famiglie di cui alla legge regionale vigente, in ogni ambito distrettuale, garantiscono:

- a) attività di informazione su tutti i servizi sociali e di qualità sociale, le opportunità e le risorse istituzionali e non istituzionali, presenti nel territorio di riferimento, rivolti alle famiglie, con particolare riferimento alle relazioni di cura verso bambini, adolescenti, e ragazzi, anziani e persone non autosufficienti;
- b) azioni di promozione e sostegno della genitorialità, anche attraverso attività formative e di consulenza e verso quelle famiglie di cui all'art. 1 che assistono anziani o persone non autosufficienti;
- c) azioni di mediazione nei rapporti familiari e nelle relazioni fra generi e generazioni, per l'aiuto al superamento di eventuali situazioni conflittuali, nell'interesse delle persone fragili ed in particolare dei minori;
- d) azioni di promozione e sostegno alle attività di accoglienza, ed in particolare nei casi di affido ed adozione;
- e) azioni di carattere promozionale e sperimentale, tese alla valorizzazione del ruolo della famiglia e delle relazioni di cui all'art. 1, nella costruzione di una rete comunitaria equa e solidale, anche rivolte alle problematiche minorili connesse alla immigrazione ed alla

integrazione multi-etnica;

2. I Centri per le famiglie, sono gestiti da soggetti pubblici o, attraverso convenzioni, da soggetti privati iscritti nei registri previsti dalle leggi regionali n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, nonché dalla Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381). La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente ed acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 8, fissa i criteri ed i requisiti generali per la sottoscrizione delle convenzioni da parte degli Enti locali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11

Riconoscimento, promozione e sostegno delle iniziative di auto e mutuo aiuto

1. La Regione e gli Enti locali promuovono e sostengono, anche attraverso l'attività dei Centri per le famiglie, progetti volti a sviluppare e diffondere le iniziative di auto e mutuo aiuto tra famiglie e tra coloro che partecipano alle relazioni fra i generi e le generazioni normativamente riconosciute, al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di reti di solidarietà, di accrescere i livelli di reciprocità, di valorizzare il potenziale sociale familiare, nonché di assicurare una cittadinanza attiva nell'intero percorso di vita.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati dai Centri per le famiglie, dalle associazioni di cui all'articolo 7, oppure da un minimo di quattro nuclei familiari appositamente costituiti in gruppo promotore.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce con proprio atto i criteri di riconoscimento, le procedure e le modalità di sostegno delle iniziative di auto e mutuo aiuto.

Articolo 12

Orientamento familiare delle politiche pubbliche e delle iniziative private a rilevanza pubblica

1. La Regione e gli Enti locali orientano le politiche pubbliche e favoriscono l'orientamento delle iniziative private a rilevanza pubblica allo sviluppo del potenziale sociale delle famiglie nel rispetto del principio di garanzia di accesso universale ai servizi. Valutano l'impatto delle politiche pubbliche e delle iniziative private a rilevanza pubblica assumendo, nella costruzione degli indicatori da considerare anche, la famiglia e le relazioni di cui all'art. 1 quali benefici dell'intervento, il coinvolgi-

mento dei familiari nell'erogazione dei servizi, la libertà di scelta del beneficiario, la modalità di erogazione dell'intervento relativamente al principio di sussidiarietà, l'attenzione alle iniziative di auto e mutuo aiuto.

2. Gli operatori pubblici e privati, impegnati nei settori e nei servizi alla persona valorizzano e sostengono la responsabilità ed il ruolo della famiglia e delle relazioni tra i familiari, rispettando le libertà di scelta di ciascuno nell'ambito delle soluzioni disponibili.

3. Gli operatori che prendono in carico persone in condizioni di bisogno operano sostenendo, ove possibile, l'impegno della famiglia e delle relazioni tra i familiari, nella erogazione delle prestazioni assistenziali necessarie.

4. Le valutazioni di cui al comma 1 costituiscono strumento per la programmazione delle politiche pubbliche.

Articolo 13

Accesso ai servizi di qualità sociale

1. La Regione e gli Enti locali adottano metodologie e strumenti per accrescere e garantire l'accesso ai servizi di qualità sociale sulla base della domanda individuale e delle necessità familiari, assicurando coerenza funzionale tra domanda e necessità espresse ed obiettivi del servizio e verificando tale coerenza tramite processi partecipativi.

2. La Regione e gli Enti locali realizzano un sistema permanente di monitoraggio dell'accesso ai servizi di qualità sociale.

Articolo 14

Tariffe per i servizi di qualità sociale e compartecipazione degli utenti ai servizi sociali

1. Per definire le tariffe dei servizi di qualità sociale, individuati all'articolo 2, comma 3 della presente legge, la Regione e gli Enti locali adottano metodologie e strumenti che tengano conto del costo del servizio, dei prezzi dell'offerta privata a rilevanza pubblica e della capacità economica della famiglia o dei soggetti interessati.

2. La capacità economica è misurata secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449). La tariffa è correlata in termini proporzionali alla capacità economica del nucleo familiare e determinata sulla base di previsioni regolamentari o normative da adottarsi da parte degli enti erogatori.

3. La compartecipazione dei soggetti interessati alla prestazione dei servizi sociali viene definita secondo le modalità previste dall'articolo 49 della Legge regionale n. 2 del 2003.

Articolo 15

Sostegno alla famiglia e alle relazioni tra i generi e le generazioni attraverso la determinazione delle imposte e dei tributi

1. La Regione e gli Enti locali sostengono la famiglia e le relazioni di cui all'art. 1, anche attraverso l'introduzione di metodologie per la determinazione delle imposte che tengano conto di situazioni quali famiglie numerose, presenza di persone non autosufficienti o che si trovino in condizione di disagio.

Articolo 16

Innovazioni nelle politiche del lavoro ed interventi speciali

1. La Regione promuove e sostiene l'innovazione nelle politiche del lavoro finalizzate alle esigenze e alle risorse delle famiglie e delle relazioni di cui all'art. 1.

2. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza sociale e sindacale dei lavoratori e del sistema territoriale delle imprese nella costruzione del sistema locale di protezione e sviluppo sociale, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione permanente.

3. A partire dagli interventi previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), per le finalità di cui alla presente legge, la Regione e gli Enti locali promuovono e sostengono la sperimentazione da parte delle imprese e dei soggetti del Terzo settore di progetti aventi come obiettivi:

- a) la diffusione ed il sostegno di percorsi di permanenza dei neonati presso i genitori nel primo anno di vita;
- b) agevolazioni ai genitori naturali, adottivi o affidatari di persone con disabilità per accompagnare le medesime in percorsi personalizzati di inserimento e/o mantenimento lavorativo;
- c) azioni di mantenimento lavorativo e di riqualificazione professionale nel periodo di congedo di maternità/paternità o nel periodo successivo al congedo parentale, anche in situazioni di affidamento o adozione.

4. La Regione e gli Enti locali promuovono il microcredito e i prestiti sull'onore per investimenti e consumi delle famiglie di nuova costituzione, delle famiglie numerose e delle famiglie in situazioni di disagio.

5. La Regione promuove la progettazione e la partecipazione a corsi di formazione di operatori sociali pubblici e privati destinati a svolgere un ruolo di mediazione all'interno delle aziende tra le esigenze di queste ultime e quelle familiari.

Articolo 17

Tavoli di concertazione famiglia-impresa

1. Sono istituiti, a livello provinciale e secondo modalità stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale, d'intesa con le singole Province, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Tavoli di concertazione famiglia-impresa, quali luoghi di incontro e di condivisione degli interessi delle imprese e delle famiglie.

A questo fine potranno essere utilizzati anche strumenti concertativi vigenti allargati alle Associazioni di cui all'art. 7.

2. Gli ambiti di intervento dei Tavoli possono riguardare:

- a) il sostegno alla genitorialità e alla relazione di cura e assistenza;
- b) iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- c) servizi sperimentali o innovativi e trattamenti accessori delle aziende a supporto delle famiglie dei lavoratori;
- d) formazione e aggiornamento di operatori attivi nei servizi e nelle attività previsti nei punti precedenti.

Articolo 18

Monitoraggio delle politiche pubbliche per le famiglie

1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, in particolare sui seguenti aspetti:

- a) stato di attuazione dei processi di valorizzazione della famiglia e delle relazioni fra i generi e le generazioni nell'educazione di minori, nella cura di anziani e persone non autosufficienti, nella partecipazione alla costruzione del sistema di protezione sociale;
- b) risultati della valutazione di impatto di cui all'articolo 12 della presente legge sulle politiche pubbliche e sulle iniziative private a rilevanza pubblica;

- c) grado di conoscenza da parte dei soggetti destinatari della presente legge del sistema sociale regionale e, più in generale, delle politiche pubbliche in campo sociale;
 - d) stato dell'offerta dei servizi di qualità sociale;
 - e) stato di evoluzione del sistema locale dei servizi e degli interventi, sia pubblici che privati;
 - f) azioni di miglioramento atte a superare eventuali aree critiche di intervento;
 - g) stato dei lavori del Comitato regionale delle Associazioni di promozione familiare.
2. La relazione è redatta con il coinvolgimento del Comitato regionale delle Associazioni di promozione familiare di cui all'articolo 8 e degli Enti locali.

Articolo 19
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4".

